
Modello di contratto di registrazione e sfruttamento audiovisivo di un'opera di scena

Indicazioni per compilare il contratto

- Completare o sopprimere i campi **punteggiati o colorati**
 - Selezionare il campo adeguato tra quelli separati da barre oblique /
 - I rinvii tra gli articoli sono automatici
-

Indice

1. Oggetto del contratto e definizione della produzione	3
---	---

SEZIONE I - DIRITTI D'AUTORE

2. Diritti morali dell'avente diritto	5
3. Diritti patrimoniali dell'avente diritto e utilizzo da parte del produttore.....	6
4. Durata	7
5. Rimunerazione forfettaria.....	7
6. Rimunerazione proporzionale all'utilizzo.....	7
7. Rendiconti – pagamenti	9
8. Protezione dei diritti	9
9. Garanzie e cessione dei crediti.....	10
10. Carattere personale dell'autorizzazione	10
11. Recesso	10

SEZIONE II - DISPOSIZIONI FINALI

12. Spese	11
13. Pagamenti.....	11
14. Investimenti propri dell'avente diritto.....	11
15. Copie destinate all'avente diritto	11
16. Dichiarazione del film e ISAN	11
17. Controversie	11
18. Modifiche.....	12

CONTRATTO DI REGISTRAZIONE E SFRUTTAMENTO AUDIOVISIVO

dell'opera drammatica / drammatico-musicale / coreografica / dello spettacolo umoristico / dell'opera drammatica con musica teatrale (di grandi diritti)

TITOLO

di *(nome e cognome dell'autore/autrice dell'opera di scena)*

TRA

Ragione sociale del produttore, la cui sede sociale è a **indirizzo**, rappresentata da **nome cognome**, **funzione**, qui di seguito denominata «il produttore»,

E

Nome e cognome dell'autore/autrice dell'opera di scena o del suo avente diritto, membro / **mandante** della SSA, il cui **domicilio / la cui sede sociale** è a **indirizzo**, qui di seguito denominato/a «l'avente diritto»,

E

la **Société Suisse des Auteurs**, 12 rue Centrale, 1003 Losanna, qui di seguito denominata «la SSA»

PREAMBOLO

- L'autore/autrice (nome e cognome) / L'avente diritto è titolare di tutti o di una parte dei diritti di sfruttamento dell'opera drammatica / drammatico-musicale / coreografica / dello spettacolo umoristico / dell'opera drammatica con musica teatrale (di grandi diritti) intitolato/a

TITOLO

dichiarato/a nel repertorio della SSA e rappresentato/a per la prima volta il a in uno spettacolo prodotto da

- Il produttore desidera procedere alla registrazione audiovisiva, sotto forma di ricreazione, dell'opera summenzionata e sfruttare suddetta registrazione (qui di seguito «il film»).
- L'avente diritto si impegna ad accordare al produttore l'autorizzazione necessaria alla produzione del film e i diritti necessari al suo sfruttamento.
- L'autorizzazione del produttore dello spettacolo e degli altri eventuali aventi diritto è riservata e non è oggetto del presente contratto.
- L'avente diritto dichiara al produttore di essere membro / mandante della SSA.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLA PRODUZIONE

- 1.1. Il presente contratto ha come oggetto la concessione da parte dell'avente diritto al produttore dell'autorizzazione non esclusiva / esclusiva / esclusiva e in seguito non esclusiva (scegliere) di captazione¹ / ricreazione² (scegliere) audiovisiva dell'opera di scena definita come segue:

- titolo :
- autore del testo: (nome e cognome)
- coreografo: (nome e cognome)
- musica di scena originale: (nome e cognome dell'autore/autrice)
- musiche preesistenti: (nomi e cognomi degli autori)
- produttore dello spettacolo: (ragione sociale)
- regista: (nome e cognome)
- scenografo: (nome e cognome)
- interpreti principali: (nomi e cognomi)
- data della prima rappresentazione:
- luogo della prima rappresentazione:

in vista della produzione e dello sfruttamento da parte del produttore di un film definito come segue:

- titolo del film:
- data della registrazione:
- luogo della registrazione:
- durata approssimativa:
- formato:
- budget approssimativo:

¹ Con il termine «captazione» si intende la registrazione di uno spettacolo dal vivo su un supporto audiovisivo.

² Con il termine «ricreazione» audiovisiva si intende la registrazione di uno spettacolo dal vivo su un supporto audiovisivo che comporta un valore artistico aggiunto nella realizzazione e nella narrazione del film. Un autore di teatro e un cineasta si associano allo scopo di «ricreare» insieme uno spettacolo conferendogli una forma audiovisiva innovativa e attraente. La registrazione può essere considerata come una vera e propria «ricreazione» e non come una semplice captazione.

- versione originale:
- doppiaggio in:
- sottotitoli in:
- coprodotto con:
- destinazione principale:
- distributore principale:

1.2. Si conviene che la regia del film sarà affidata a (nome e cognome del regista).

1.3. L'avente diritto è invitato, a spese del produttore, ad assistere alle riprese.

SEZIONE I – DIRITTI D'AUTORE

2. DIRITTI MORALI DELL'AVENTE DIRITTO

2.1. Diritto all'integrità

2.1.1. È necessario l'accordo scritto da parte dell'avente diritto prima di apportare eventuali modifiche alla definizione della registrazione audiovisiva stipulata all'articolo 1, in particolare quelle riguardanti i titolari della scenografia, delle decorazioni e dei ruoli principali.

Non deve essere apportata alcuna modifica al testo o all'integrità dell'opera di scena al momento delle riprese. Se, per ragioni proprie alle esigenze dello sfruttamento audiovisivo, il produttore ritiene necessario che siano apportate delle modifiche al testo o all'integrità dell'opera, soltanto l'avente diritto può accettare o rifiutare il principio di tali modifiche. Se l'avente diritto le accetta, spetta a quest'ultimo apportare all'opera le modifiche richieste; in questa ipotesi, e secondo l'importanza dei lavori di riscrittura o di adattamento che gli sono chiesti, l'avente diritto si riserva la possibilità di chiedere al produttore una remunerazione specifica che sarà oggetto di un contratto separato.

2.1.2. Se è prevista una ricreazione audiovisiva dello spettacolo dal vivo, il produttore organizza prima della registrazione audiovisiva una riunione di lavoro tra l'avente diritto e il regista dopo che quest'ultimo ha assistito a una o più rappresentazioni dell'opera di scena. Le parti stabiliscono gli elementi essenziali della ricreazione audiovisiva come segue: **(sopprimere l'articolo 2.1.2. all'occorrenza)**

- Intenzioni di realizzazione e di montaggio:
..... **(compilare)**

- Tagli da apportare alla rappresentazione scenica:
..... **(compilare)**

- Aggiunte da apportare alla rappresentazione scenica:
Qualsiasi lavoro di scrittura precedente alla ricreazione audiovisiva è affidato all'avente diritto e sarà oggetto di un contratto separato o di un allegato al presente contratto.
..... **(compilare)**

2.2. Titolo originale

Il titolo originale definitivo del film è quello dell'opera di scena. L'avente diritto si riserva tuttavia la possibilità di esigere che il titolo del film sia diverso da quello dell'opera di scena a seconda dell'importanza dei lavori di riscrittura che gli sono chiesti.

2.3. Titoli e pubblicità

2.3.1. Nei titoli di testa e di coda del film, il cognome e il nome dell'autore dell'opera di scena sono obbligatoriamente citati su cartello **separato / condiviso** nella maniera seguente:

**UN'OPERA DI / UN'OPERA TEATRALE DI / UN'OPERA COREOGRAFICA DI / UNO
SPETTACOLO UMORISTICO DI / UN'OPERA TEATRALE DI..... CON MUSICA DI SCENA DI
Nome e cognome dell'autore**

I caratteri utilizzati per menzionare il nome e il cognome dell'autore dell'opera di scena sono più grandi di quelli utilizzati per menzionare il regista cinematografico.

2.3.2. Per tutto il materiale promozionale visivo, a stampa o in forma elettronica, in particolare sulla locandina del film, la grandezza dei caratteri utilizzati per il nome e il cognome dell'autore dell'opera di scena è maggiore di quella utilizzata per il regista del film.

Il produttore deve garantire che tutta la documentazione per la stampa, cartacea o elettronica, includa la biografia dell'autore dell'opera di scena e una sintesi di quest'ultima approvata dall'avente diritto.

Il produttore si assume la responsabilità dell'esecuzione delle presenti disposizioni per la pubblicità fatta da lui stesso o dai suoi distributori e si impegna a imporre il rispetto agli esercenti di sale cinematografiche e alle emittenti televisive. In caso di errore grossolano, egli è tenuto a fare correggere il materiale promozionale non corrispondente alle condizioni di cui sopra.

L'avente diritto si impegna a non fare alcuna comunicazione ai media o al pubblico prima dell'uscita del film senza il consenso del produttore.

2.4. Conservazione del film originale e protezione in caso di distruzione

Il produttore si impegna a garantire la conservazione permanente del supporto originale del film **in Svizzera** in un laboratorio o presso un organismo abilitato (ad esempio la Cinémathèque Suisse) e a comunicare il luogo di deposito di detto supporto all'avente diritto.

Se sono state realizzate più versioni del film, ognuna di queste versioni è oggetto delle misure di conservazione di cui sopra.

3. DIRITTI PATRIMONIALI DELL'AVENTE DIRITTO E UTILIZZO DA PARTE DEL PRODUTTORE

I diritti seguenti si applicano sia all'integralità del film che agli estratti.

3.1. Diritti d'autore gestiti dalla società di gestione dell'avente diritto

Oltre ai diritti alla remunerazione obbligatoriamente amministrati dalle società di gestione dei diritti d'autore, l'avente diritto ha ceduto per gestione alla SSA determinati diritti esclusivi che la legge sul diritto d'autore (LDA) gli riconosce. Di conseguenza, tali diritti sono negoziati direttamente per conto dell'avente diritto tra la SSA (in Svizzera, nel Liechtenstein e all'estero dai suoi rappresentanti) e le reti televisive o gli altri utilizzatori del film.

I diritti amministrati e i territori riservati dalla SSA sono i seguenti:

- Diritto di **diffusione** (indipendentemente dal mezzo di diffusione): Svizzera, Liechtenstein, Argentina, Belgio, Bulgaria, Canada, Spagna, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Polonia.
- Diritto di **messa a disposizione** (segnatamente il video on demand con o senza download): Svizzera, Liechtenstein, Belgio, Canada, Spagna, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Polonia. Nel caso in cui un operatore abbia la sua sede economica in uno di questi territori, la SSA o i suoi rappresentanti sono titolari del diritto di messa a disposizione per il mondo intero.
- Diritto di **riproduzione** e messa in circolazione di esemplari fisici del film destinati alla vendita al pubblico: Svizzera, Liechtenstein, Belgio, Spagna, Estonia, Polonia.

3.1.1. Garanzia della SSA

A condizione che il produttore ricordi a ogni partner contrattuale con il quale egli tratta per lo sfruttamento dei suoi diritti sul film che una remunerazione è dovuta alla SSA o ai suoi rappresentanti secondo le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili per questa forma di sfruttamento nei territori sopracitati (per conto degli aventi diritto di cui essi amministrano i diritti), la SSA garantisce che né lei né i suoi rappresentanti si opporranno allo sfruttamento del film da parte del produttore o di terzi a beneficio di un'autorizzazione del produttore, a condizione che tale sfruttamento rispetti le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili in quei territori.

Le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili sono quelle delle tariffe in vigore al momento dello sfruttamento del film, e che sono state stabilite dalla SSA o dai suoi rappresentanti per il territorio in questione, o, in mancanza, quelle che saranno definite d'intesa con l'utilizzatore.

3.1.2. Impegno del produttore

Il produttore si impegna a non ostacolare l'intervento della SSA (o dei suoi rappresentanti) presso gli utilizzatori quando essa esercita i diritti che le sono riservati nei territori summenzionati.

3.1.3. Produttore - editore

Se il produttore stesso sfrutta il film sotto forma di videogrammi o in video on demand nei territori summenzionati, egli versa alla SSA (o ai suoi rappresentanti) i diritti secondo le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili in quei territori.

3.1.4. Rispetto delle condizioni tariffarie e contrattuali

La SSA e i suoi rappresentanti si riservano la possibilità di agire direttamente nei confronti di qualsiasi utilizzatore che non paghi i diritti secondo le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili in quei territori.

3.2. Diritti d'autore amministrati dal produttore

Su riserva dell'esecuzione integrale del presente contratto, del pagamento da parte del produttore delle remunerazioni ivi previste e del rispetto del diritto morale dell'avente diritto, l'avente diritto e la SSA accordano al produttore, a titolo esclusivo e per la durata precisata all'articolo 4:

- il diritto di **produrre e fare realizzare** un film con qualsiasi mezzo audiovisivo a partire dalla registrazione della rappresentazione dell'opera di scena, di registrare o fare registrare attraverso qualsiasi procedimento tecnico, su qualsiasi supporto, in qualsiasi formato, utilizzando qualsiasi rapporto di inquadratura, le immagini in bianco e nero o a colori, i suoni originali e i doppiaggi, i titoli o i sottotitoli, così come le fotografie dell'opera di scena;
- il diritto di **proiezione pubblica** in versione originale, doppiata o sottotitolata, in tutte le sale cinematografiche a pagamento o gratuite, sia nel settore commerciale che non commerciale, compreso qualsiasi mercato e festival;
- il diritto di riprodurre e di sfruttare dei **racconti del film**, in qualsiasi lingua, illustrati o no, a condizione che questi non superino cinquemila parole e siano destinati direttamente alla pubblicità e/o alla promozione del film;

e, salvo nei territori menzionati e riservati all'articolo 3.1:

- il diritto di **diffusione** (qualunque sia il mezzo di diffusione);
- il diritto della **messa a disposizione** (segnatamente il video on demand con o senza download);
- il diritto di **riproduzione** e di **messa in circolazione** degli esemplari fisici del film destinati alla vendita, al noleggio o al prestito per l'uso privato del pubblico.

Tutti i diritti che non sono espressamente accordati al produttore dal presente contratto rimangono di completa proprietà dell'avente diritto.

4. DURATA

4.1. I diritti menzionati all'articolo 3.2 sono accordati dall'avente diritto al produttore (*scegliere*)

- a titolo non esclusivo per una durata di (.....)³ anni a partire dalla firma del presente contratto.
- a titolo esclusivo per una durata di (.....) anni a partire dalla firma del presente contratto.
- a titolo esclusivo per una durata di (.....) anni, e in seguito a titolo non esclusivo per una durata di (.....)⁴ anni a partire dalla firma del presente contratto.

4.2. Se entro un termine di **un** anno a partire dalla firma del presente contratto la versione definitiva del film non è ancora stabilita, il presente contratto prende fine di pieno diritto per semplice decorrenza dei termini, senza costituzione in mora o formalità giudiziaria; l'avente diritto rientra allora nel pieno possesso di tutti i suoi diritti e le somme già ricevute rimangono definitivamente acquisite.

5. RIMUNERAZIONE FORFETTARIA

5.1. In contropartita dell'autorizzazione di registrazione audiovisiva, l'avente diritto riceve dal produttore una remunerazione forfettaria di:
CHF (..... franchi svizzeri).

Questo importo è pagabile alla firma del presente contratto.

5.2. In contropartita all'esclusiva accordata dall'avente diritto all'articolo 4.1., l'avente diritto riceve dal produttore una remunerazione forfettaria supplementare di: (*stralciare se non è prevista alcuna esclusiva*)
CHF (..... franchi svizzeri).

Questo importo è pagabile alla firma del presente contratto.

6. RIMUNERAZIONE PROPORZIONALE ALL'UTILIZZO

6.1. **Rimunerazione proporzionale percepita dalle società di gestione dei diritti d'autore**

Per i territori e le forme di sfruttamento menzionate all'articolo 3.1, la SSA percepisce direttamente o

³ La SSA consiglia di fissare una durata non superiore ai 15 anni.

⁴ La SSA consiglia di fissare una durata non superiore ai 15 anni.

tramite i suoi rappresentanti la remunerazione proporzionale a favore dell'avente diritto presso gli utilizzatori del film.

Se, in uno dei paesi menzionati all'articolo 3.1, il produttore (o il suo intermediario) tratta con un utilizzatore non ancora legato attraverso convenzione generale con le società d'autori, il produttore si impegna a ricordare a questo utilizzatore che egli deve, prima di qualsiasi utilizzo del film, prendere gli accordi necessari con la SSA (o i suoi rappresentanti) per quel che concerne la remunerazione dell'avente diritto per i suddetti diritti.

L'avente diritto conserva integralmente la quota dei diritti che gli sono dovuti secondo le differenti legislazioni nazionali per la copia privata, il prestito o il noleggio, la ritrasmissione delle opere ecc. I diritti sono versati all'avente diritto direttamente dalla sua società d'autori.

6.2. Rimunerazione proporzionale versata dal produttore

Per tutte le forme di sfruttamento menzionate all'articolo 3.2 il produttore si impegna a remunerare l'avente diritto in funzione delle percentuali menzionate qui di seguito.

6.2.1. Definizione del ricavo netto quota produttore

Per «ricavo netto quota produttore», le parti convengono di intendere:

- a) gli importi lordi al netto delle tasse incassati dal produttore (acconti o minimi garantiti, ecc. compresi), deduzione fatta di una percentuale forfettaria del 35% (trentacinque per cento) destinata a tenere conto delle spese normalmente di competenza del produttore.
- b) gli importi lordi al netto delle tasse incassati dal produttore (acconti o minimi garantiti, ecc. compresi) o da qualsiasi persona che negozia, al posto del produttore, i diritti di sfruttamento del film, deduzione fatta, se applicabile, se a carico del produttore e su giustificazione, delle seguenti spese al netto delle tasse:
 1. la commissione del venditore all'estero, il cui tasso non potrà superare il 30% (trenta per cento); se il produttore stesso si incarica della vendita, egli può esigere l'importo della commissione del venditore;
 2. il costo dei lavori necessari alla realizzazione delle versioni straniere e i costi delle copie necessarie per la distribuzione (eccetto gli esemplari destinati alla vendita al pubblico per l'uso privato);
 3. le spese di trasporto delle copie, d'assicurazione, di dogana, le imposte fiscali.

Le parti convengono di scegliere l'opzione

Non fanno parte dei ricavi netti i fondi che rientrano nel finanziamento del film (eccetto acconti o minimi garantiti, ecc.) e tutti i contributi incassati dai fondi di sostegno.

In caso di messa in comune degli incassi nell'ambito di una coproduzione, il termine «importo lordo al netto delle tasse incassato dal produttore» indica gli importi lordi incassati dall'insieme dei coproduttori.

6.2.2. Sfruttamento del diritto di proiezione pubblica

La remunerazione dell'avente diritto è costituita da una percentuale di:

In Svizzera e nel Liechtenstein

- a) % (..... per cento) sul prezzo pagato dal pubblico in Svizzera e nel Liechtenstein al botteghino come figura nei conteggi dei distributori che il produttore si impegna a fornire contestualmente al conteggio annuale. Fanno fede le statistiche di ProCinema.
- b) un importo di CHF- (..... franchi svizzeri) al ° ingresso, e così di seguito ogni ingressi supplementari. Fanno fede le statistiche di ProCinema.

Le parti convengono di scegliere l'opzione/le opzioni

Negli altri territori

..... % (..... per cento) dei ricavi netti quota produttore.

6.2.3. Sfruttamento degli altri diritti

Nei paesi non riservati all'articolo 3.1, il produttore versa all'avente diritto una percentuale del % (..... per cento) sui ricavi netti quota produttore.

6.2.4. Caso particolare della coproduzione

Se il produttore produce il film in collaborazione con un produttore straniero, la remunerazione proporzionale dell'avente diritto è determinata diversamente a seconda dei casi:

- se i contratti di coproduzione prevedono **la messa in comune di tutti gli incassi di sfruttamento**

generati in tutti i territori, ivi compresi quelli di ogni coproduttore:

l'avente diritto è remunerato sull'insieme degli incassi netti della coproduzione, secondo la definizione dell'articolo 6.2.1 e secondo le percentuali fissate dagli articoli 6.2.2 e 6.2.3;

- se i contratti di coproduzione prevedono una **spartizione territoriale tra i coproduttori dei diritti di sfruttamento** senza che il produttore partecipi al prodotto dello sfruttamento nei territori attribuiti al suo /ai suoi coproduttore/i (attribuzione esclusiva dei territori tra coproduttori):
per i territori della Germania, del Canada, della Spagna, della Francia e dell'Italia,
 - il produttore garantisce ai sensi dell'art. 111 CO che il suo/i suoi coproduttore/i versi/no all'avente diritto la remunerazione proporzionale su questi territori in virtù delle percentuali fissate agli articoli 6.2.2 e 6.2.3 o di altre percentuali da convenire mediante accordo diretto tra l'avente diritto e il/i coproduttore/i,
oppure
 - l'importo della partecipazione del/dei coproduttore/i straniero/i (e tutte le somme versate al produttore in complemento, acconti e minimi garantiti compresi, come essi figurano sul budget depositato presso l'UFC per l'approvazione) è considerato come base per l'applicazione della percentuale fissata al% (..... per cento), a saldo di qualsiasi sfruttamento realizzato in tutti questi territori che si sottraggono al produttore. Questa percentuale non si applica invece agli apporti corrispondenti a delle forme di sfruttamento per le quali la SSA o i suoi rappresentanti percepiscono una remunerazione a favore dell'avente diritto.

6.2.5. Premi e riconoscimenti

I premi e i riconoscimenti che sono conferiti esplicitamente alla registrazione audiovisiva spettano all'avente diritto su riserva dei diritti di eventuali coautori.

7. RENDICONTI – PAGAMENTI

7.1. Minimo garantito *(sopprimere l'articolo all'occorrenza)*

A titolo di anticipo sul prodotto delle percentuali previste a carico del produttore agli articoli 6.2.2 a 6.2.4, il produttore versa all'avente diritto una somma di:

CHF - (..... franchi svizzeri).

Questo importo è pagabile alla firma del presente contratto.

Il produttore recupera questo minimo garantito sull'insieme delle somme dovute all'avente diritto sulla base delle percentuali previste agli articoli 6.2.2 e 6.2.4. Se il totale delle somme spettanti all'avente diritto secondo questa percentuale è inferiore all'importo del minimo garantito, il produttore non può ricorrere contro l'avente diritto per la differenza.

La somma versata a titolo del minimo garantito non genera interessi.

7.2. Rendiconti

I conti di sfruttamento sono chiusi annualmente, il 31 dicembre. Essi sono inviati all'avente diritto il mese successivo alla loro data di chiusura, accompagnanti se opportuno dal prodotto delle percentuali spettanti all'avente diritto conformemente agli articoli 6.2.2 e 6.2.4. Il produttore tiene una contabilità di sfruttamento che deve essere tenuta a disposizione dell'avente diritto e riconosce sin d'ora a una fiduciaria designata dall'avente diritto il diritto di controllare la sua contabilità presso la sua sede sociale in qualsiasi momento durante gli orari e i giorni di lavoro, su riserva di un preavviso di 8 (otto) giorni.

L'avente diritto ha pieno potere di esigere la giustificazione dei conti a lui forniti. Il produttore è in particolare tenuto a fornire all'avente diritto, dietro semplice domanda, la copia di qualsiasi contratto con il quale egli accordasse a terzi tutti o parte dei diritti di cui egli dispone in merito al film.

Il produttore riconosce questi diritti a qualsiasi persona soggetta al segreto professionale che l'avente diritto nomini per rappresentarlo (segnatamente la SSA).

Nel caso della mancata resa dei conti di sfruttamento del film da parte del produttore nei confronti dell'avente diritto o del mancato pagamento delle somme che egli deve all'avente diritto, trova applicazione l'articolo 11.

8. PROTEZIONE DEI DIRITTI

8.1. Da parte dell'avente diritto

L'avente diritto garantisce al produttore l'esercizio pacifico dei diritti accordati e segnatamente che egli non introduce nel suo lavoro alcuna reminiscenza o somiglianza che potrebbe violare i diritti di un terzo. Egli certifica di non compiere nessun atto suscettibile d'impedire o d'ostacolare il pieno godimento da parte del produttore dei diritti accordatigli dal presente contratto.

Resta inteso che l'avente diritto garantisce i diritti accordati unicamente nella misura in cui la proprietà letteraria e artistica gli è riconosciuta e assicurata dalla legislazione, dalla giurisprudenza e dagli usi di ogni paese. Riserva in particolare i diritti del produttore dello spettacolo e di altri eventuali aventi diritto, titolari di diritti d'autore sulle opere musicali non teatrali⁵ e di diritti di protezione affini.

8.2. Da parte del produttore

8.2.1. Il produttore ha il diritto di perseguire ogni contraffazione, imitazione o sfruttamento non autorizzato del film, nel limite dei diritti conferiti dal presente contratto, ma a proprie spese, a proprio rischio e pericolo e su sua propria richiesta.

Allorché il film si basa su un'opera preesistente, spetta al produttore ottenere dai titolari i diritti necessari per la creazione di un'opera derivata. Il produttore comunica all'avente diritto le clausole relative alle condizioni specifiche legate all'adattamento, come pure qualsiasi elemento in grado d'influire sulla remunerazione dell'avente diritto.

8.2.2. Allorché l'oggetto del film o certi suoi elementi hanno per fondamento o sono ispirati da fatti di attualità o dalle traiettorie di vita di persone esistenti o che sono esistite, ecc., le parti convengono che la decisione finale di incorporare tali elementi spetta al produttore sotto la sua esclusiva responsabilità. Il produttore si preoccupa segnatamente di tutte le autorizzazioni necessarie. Il produttore prende a suo carico qualsiasi procedura nei confronti dell'avente diritto e manleva l'avente diritto da tutte le conseguenze derivanti da tali procedure (condanne pecuniarie, soppressione o modifica di scene, interdizione, ecc.).

8.2.3. Il produttore si impegna a sfruttare il film nel miglior modo possibile e a prendere tutte le disposizioni abituali per favorirne il successo. L'avente diritto è consultato per le decisioni importanti concernenti lo sfruttamento e la partecipazione a dei festival o concorsi.

9. GARANZIE E CESSIONE DEI CREDITI

Il produttore garantisce di non accordare sul film alcun diritto suscettibile di ostacolare l'esecuzione del presente contratto. Il produttore cede fin d'ora all'avente diritto, a concorrenza delle percentuali previste all'articolo 6.2, i crediti originati dallo sfruttamento del film attraverso l'utilizzo dei diritti accordatigli dal presente contratto. In virtù di questa cessione l'avente diritto può incassare da solo e direttamente da tutti i debitori il prodotto dei crediti ceduti. Tuttavia, questa cessione produce i suoi effetti sulle somme derivanti dallo sfruttamento del film solo se il produttore è in mora nel pagamento di una o dell'altra delle somme dovute all'avente diritto secondo l'articolo 6.2.

10. CARATTERE PERSONALE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di registrazione audiovisiva ha un carattere personale e il produttore non acquisisce la facoltà di trasmetterla a terzi, tranne al suo o ai suoi coproduttori. Il produttore è tenuto dunque a trasmettere all'avente diritto una copia del o dei contratti di coproduzione entro i trenta giorni successivi alla conclusione di un tale contratto di coproduzione.

11. RECESSO

Se il produttore non adempie ai propri obblighi e se l'inadempimento persiste alla scadenza di un termine di trenta giorni fissato dall'avente diritto, o dalla SSA se sono interessati i diritti da lei amministrati, attraverso una lettera di messa in mora (per lettera raccomandata) l'avente diritto o la SSA, può recedere dal presente contratto con effetto immediato, fatti salvi tutti i danni e gli interessi eventuali. L'avente diritto rientra allora nel pieno possesso dei suoi diritti d'autore, e questo senza formalità né riserva, senza pregiudizio di qualsiasi danno e interesse complementare.

⁵ Per qualsiasi chiarimento in merito, si prega di contattare la SUIISA.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI FINALI

12. SPESE

In accordo con il produttore, l'avente diritto ha diritto al rimborso di tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del contratto, in particolare e come minimo:

- le spese di trasporto: treno **in seconda classe tariffa piena/ in prima classe mezza tariffa / in aereo in classe economica**;
- le spese di soggiorno: albergo a **tre / quattro** stelle e pasti.

Il rimborso delle spese avviene contestualmente al versamento della remunerazione dell'avente diritto dietro presentazione dei documenti giustificativi.

13. PAGAMENTI

Tutti i pagamenti sono effettuati via **(selezionare)**

- bonifico sul conto postale n° a (IBAN), di cui l'avente diritto è titolare.
- bonifico bancario sul conto n° presso la banca a (IBAN), di cui l'avente diritto è titolare.

14. INVESTIMENTI PROPRI DELL'AVENTE DIRITTO

Qualsiasi investimento proprio dell'avente diritto nel finanziamento della produzione del film, segnatamente sotto forma di prestazioni in natura o provenienti da un fondo automatico, è oggetto di un accordo separato.

15. COPIE DESTINATE ALL'AVENTE DIRITTO

Il produttore autorizza l'avente diritto a sfruttare il film nell'ambito di proiezioni non commerciali, a condizione che ciò non porti pregiudizio allo sfruttamento del film. Il produttore consegna all'avente diritto una copia del film realizzata a **sue spese / a spese dell'avente diritto**.

Se il film è sfruttato sotto forma di videogramma, esemplari sono consegnati all'avente diritto, in ogni versione linguistica disponibile, gratuitamente, per il suo uso personale e privato.

16. DICHIARAZIONE DEL FILM E ISAN

Il produttore si adopera per includere nell'opera tutti i procedimenti e tutte le informazioni che permettono di facilitare la gestione dei diritti, di limitare gli usi illeciti, d'identificare l'opera o gli elementi dell'opera, disponibili allo stato della tecnica e della standardizzazione.

16.1. Dichiarazione del film

L'avente diritto registra il film (ricreazione) nel repertorio della SSA, di cui è membro o mandante. Se l'opera di scena è un'opera di collaborazione, i diritti sono ripartiti tra i vari aventi diritto secondo una proporzione fissata tra di loro, senza che il produttore intervenga in merito o possa essere chiamato in causa a qualsivoglia titolo.

16.2. ISAN (International Standard Audiovisual Number)

Il produttore si impegna ad attribuire al film un numero internazionale di identificazione ISAN prima della sua prima divulgazione al pubblico. Il produttore comunica per iscritto l'ISAN del film all'avente diritto.

16.3. Dichiarazione della musica del film

L'avente diritto della musica teatrale registra la musica nel repertorio della SSA e della SUISA, di cui è membro o mandante.

Il produttore si impegna a dichiarare alla SUISA l'utilizzo della musica contenuta nel film.

17. CONTROVERSIE

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero.

Qualsiasi controversia e vertenza in merito al presente contratto può essere regolata per via di mediazione prima di ogni altra azione, conformemente alle regole deontologiche della Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione (FSM).

Se la mediazione non ha successo o non è tentata, l'attribuzione di giurisdizione è fatta ai tribunali competenti di , luogo di esecuzione del presente contatto.

18. MODIFICHE

Ogni modifica apportata al presente contratto necessita della forma scritta.

Redatto in tre copie

A , il

A , il

L'avente diritto:

Il produttore **ragione sociale del produttore**:

.....

.....

Nome e cognome

Nome e cognome

A Losanna, il

La SSA:

.....

.....